

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita tra enti cooperativi, con le finalità di cui all'art. 27 D.Lgs. C.P.S. 14.12.1947, N. 1577, una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "APPENNINOVIVO Europa - A.V.E. - Soc. Coop. a r.l.".

La sede della cooperativa è fissata in Fabriano (AN), Viale Serafini n. 93.

Uffici operativi periferici sono stabiliti presso le sedi dei soci.

La cooperativa potrà trasferire gli uffici periferici in altre località, così come potrà istituire e sopprimere altri uffici e succursali in qualsiasi località del territorio nazionale e all'estero.

ART. 2

DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2046 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine di durata.

ART. 3

ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANISMI

La cooperativa potrà aderire, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad associazioni di tutela e di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuti in sede nazionale, ai loro organismi periferici e di settore, ed inoltre potrà aderire e partecipare ad associazioni, organismi consortili e cooperativi, società per azioni e a responsabilità limitata, ove dall'organo amministrativo ritenuto utile per il miglior conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale.

ART. 4




OGGETTO SOCIALE

La cooperativa ha scopi consortili e mutualistici e si propone, senza alcuna finalità lucrativa, il coordinamento, lo sviluppo e il potenziamento delle attività dei soci, nonché l'esercizio, di attività o fasi di attività imprenditoriali nei comparti agricolo - forestale, idraulico e idraulico - forestale, ambientale, dei servizi al territorio e dello sviluppo della montagna. attraverso una dimensione societaria di carattere nazionale ed europeo.

Per realizzare gli scopi predetti, la cooperativa potrà:

- a) sviluppare una dimensione nazionale ed europea per valorizzare attraverso rapporti con altri soggetti le esperienze dei propri soci sia dal punto di vista progettuale, di innovazione tecnologica, di ricerca e formazione professionale anche attraverso la realizzazione e la partecipazione a progetti e programmi dell'Unione Europea;
- b) assumere, sia da privati che da enti pubblici, lavori e servizi di bonifica, di riassetto e difesa del territorio, di sistemazione e di manutenzione idraulico - agraria e idraulico forestale, di forestazione in genere, di miglioramento dei terreni agricoli e pascolativi, di

ALLEGATO "A"
all'atto n. 15007
della raccolta





utilizzo boschivo, nonché, opere dirette o connesse alla prevenzione e alla difesa dagli incendi boschivi e dalle avversità in genere;

- c) realizzare e mantenere, nonché, gestire, vivai, stazioni sperimentali, parchi, giardini e opere connesse e accessorie;
- d) realizzare opere ed eseguire lavori e servizi inerenti la manutenzione, la difesa, il miglioramento degli ambienti rurali e dei territori montani;
- e) condurre aziende agro - silvo - zootecniche, terreni pascolativi e boschivi, allevamenti di selvaggina, comunque pervenuti alla cooperativa e ciò, per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci;
- f) esercitare, sia in nome proprio che in nome e per conto dei soci, tutte le attività connesse, complementari e accessorie a quelle agricole e di tutela e sviluppo degli ambienti rurali e naturali, quali le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, forestali e vegetali in genere, l'allestimento, la realizzazione e la gestione di iniziative e attività didattiche, culturali e ricreative finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio rurale e degli ambienti naturali, le attività faunistiche venatorie, agrituristiche e ricettive in genere;
- g) curare l'assistenza e la consulenza ai soci, promuovere e sostenere le loro attività imprenditoriali;
- h) effettuare per privati o enti pubblici progettazioni, ricerche e studi, nonché, dare assistenza tecnica nei settori agro - forestale, faunistico, vegetazionale, geologico, pedologico, riassetto del territorio, verde urbano ovvero nei settori inerenti la difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali anche gli interventi connessi al turismo naturalistico e alle problematiche dell'inquinamento ambientale, anche attraverso piani comprensoriali, settoriali o socio - economici;
- i) partecipare a convegni, seminari, attività formative a favore dei soci e di terzi, anche attraverso la realizzazione e commercializzazione di strumenti formativi, curare e realizzare pubblicazioni ed ogni altra iniziativa editoriale e pubblicitaria;
- j) svolgere, entro i limiti di quanto strettamente necessario ad un migliore conseguimento dello scopo consortile e mutualistico, ogni altra attività finalizzata allo sviluppo socio - economico e culturale dei territori nei quali la cooperativa si propone di operare e con particolare riguardo per i territori montani e svantaggiati.

Nell'esercizio dell'impresa sociale e ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà, tramite l'organo amministrativo, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e bancaria necessarie comunque utili.

Infine la cooperativa, per meglio perseguire le proprie finalità mutualistiche, potrà:



- assumere interessenze e partecipazioni in organismi economici, associativi e consortili diretti a consolidare il movimento cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito;
 - ricevere finanziamenti da enti pubblici e da privati;
 - prestare fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia anche reale a favore dei soci e degli enti cui la cooperativa stessa partecipa;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e promuovere l'autofinanziamento della cooperativa, raccogliendo prestiti esclusivamente dai soci e al solo fine di un miglior conseguimento dell'oggetto sociale, disciplinando altresì il prestito con apposito regolamento approvato dall'assemblea nei limiti consentiti dalla legge e con tassativa esclusione dell'esercizio di attività finanziarie e creditizie nei confronti del pubblico.

TITOLO II

SOCI

ART. 5

SOCI

Possono essere soci della cooperativa:

le società cooperative e i loro consorzi, in forma di società cooperativa che operino nei comparti agricolo, forestale, ambientale, dei servizi al territorio, dello sviluppo delle aree montane e svantaggiate.

In ogni caso, possono essere ammessi a socio le cooperative e i loro consorzi costituiti in forma di società cooperativa che possono usufruire dei servizi del consorzio.

Spetta al consiglio di amministrazione, prima di ammettere un nuovo socio, verificare che i requisiti di questi siano conformi a quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio della cooperativa deve farne domanda scritta al consiglio di amministrazione.



Nella domanda il richiedente deve indicare l'ammontare della quota del capitale sociale che si obbliga a versare in caso di ammissione.

L'ammontare della quota non può essere inferiore a cinque⁽¹⁾ milioni di lire per le cooperative costituite prevalentemente da persone fisiche e a quindici milioni di lire per le cooperative composte prevalentemente da persone giuridiche e per i consorzi.

Qualora la domanda di ammissione non contenga l'indicazione della quota sottoscritta, questa si intenderà sottoscritta nell'ammontare minimo stabilito nel comma precedente.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- a) il tipo, la denominazione, la sede, la durata, le generalità di coloro che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'oggetto sociale o gli scopi istituzionali e le attività svolte in relazione a quanto previsto dall'articolo 5;

- b) il codice fiscale e la partita iva;
- c) l'ubicazione, l'estensione, gli ordinamenti colturali e gli indirizzi zootecnici, se il richiedente è titolare di azienda agricola;
- d) la dichiarazione di non essere fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione controllata.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia e documentazione, anche contabile, che dal consiglio di amministrazione siano ritenute necessarie per deliberare sulla domanda.

ART. 7

AMMISSIONE - SOVRAPPREZZO QUOTA - CONFERIMENTI IN NATURA

L'ammissione a socio è deliberata dal consiglio di amministrazione.

La relazione della domanda deve essere motivata e sollecitamente comunicata, con i motivi, all'interessato.

Il nuovo socio deve pagare la quota sottoscritta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, oppure entro il maggior termine assegnatogli dal consiglio di amministrazione in relazione all'ammontare della quota sottoscritta.

Oltre all'importo della quota, il nuovo socio deve versare una somma aggiuntiva a titolo di sovrapprezzo della quota, il cui ammontare viene stabilito dal consiglio di amministrazione per ogni esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali della società risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Attesa la funzione esclusivamente mutualistica della somma aggiuntiva, il consiglio di amministrazione, nel determinarne l'ammontare, potrà adottare criteri che escludano dal patrimonio netto i contributi in conto capitale, nonché, in generale le quote di riserva non costituite con l'accantonamento degli utili prodotti dalle attività economiche della cooperativa o con i finanziamenti da soci.

Il socio che non esegua i versamenti della quota e della somma aggiuntiva nei termini assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, essere escluso dalla società.

Le eventuali somme già versate sono trattenute dalla società e assegnate alla riserva indivisibile.

Il socio in mora con i versamenti della quota e della somma aggiuntiva non può esercitare il diritto di voto in assemblea e i suoi mandatari non possono essere nominati amministratori o sindaci della società e, se nominati, decadono.

Il versamento della quota e della somma aggiuntiva deve farsi in denaro.

Il consiglio di amministrazione potrà ammettere, se ritenuti utili e comunque compatibili con l'oggetto sociale e la situazione patrimoniale e finanziaria della società, conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 8

LIMITI ALLA DISPONIBILITA' DELLA QUOTA



Le quote non possono essere vincolate ne' costituite in pegno, in tutto o in parte.

Le quote sono indivisibili e possono essere cedute per atto tra vivi solamente ad altri soci o a terzi che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 5 per essere ammessi a soci.

Il socio che intende alienare la propria quota deve sempre richiedere l'autorizzazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il trasferimento è a favore di un altro socio, il consiglio di amministrazione può negare l'autorizzazione qualora il socio cessionario sia inadempiente al versamento della propria quota o della eventuale somma aggiuntiva, o si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 ovvero abbia in corso con la cooperativa una controversia di notevole importanza avuto riguardo agli interessi della cooperativa.

Il socio che intende alienare la propria quota a un terzo deve allegare alla richiesta di autorizzazione la domanda di ammissione a socio sottoscritta dal terzo e contenente tutte le condizioni prescritte dall'articolo 6, tranne quella relativa alla quota da sottoscrivere.

Il consiglio di amministrazione dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione indicando, qualora non autorizzi la cessione, i motivi del diniego.

La quota non può essere ceduta a un altro socio se, in conseguenza della cessione, il numero dei soci scenda al di sotto del numero minimo prescritto dalla legge.

La deliberazione del consiglio di amministrazione, sia che autorizzi sia che non autorizzi la cessione, deve essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro 15 giorni (quindici) dalla deliberazione stessa.

Ove il consiglio di amministrazione non provveda nei termini suddetti, la richiesta di autorizzazione si intenderà accolta e il socio potrà procedere alla cessione.

In difetto anche di una sola delle comunicazioni, delle attestazioni e delle indicazioni prescritte dal presente articolo a carico del socio alienante e del cessionario, l'eventuale trasferimento non avrà effetto verso la società.



Qualora la quota venga ceduta per effetto del trasferimento, anche a titolo di fusione o scissione societaria, della proprietà o del godimento dell'azienda, la cessione ha senz'altro effetto verso la società, fatto comunque salvo il diritto di questa, per il caso di fusione o di scissione, di opporsi alla stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2503 del codice civile.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, il consiglio di amministrazione può deliberare, entro novanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione del terzo cessionario dalla società.

In ogni caso il socio che aliena l'azienda, oltre a quanto previsto dall'articolo 2530 del codice civile in ordine ai conferimenti della quota non versati, non è liberato dai debiti contratti a qualunque titolo verso la società anteriormente al trasferimento e dei suddetti debiti risponde anche l'acquirente, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOCI



Oltre al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo della stessa, il socio è obbligato a cooperare fattivamente alla realizzazione dell'oggetto sociale e dei programmi di attività deliberati dagli organi sociali.

Fermi restando i poteri del consiglio di amministrazione, connessi all'amministrazione e alla gestione delle attività imprenditoriali della società, l'assemblea può, con appositi regolamenti o con ricorrenti deliberazioni, determinare, modificare e sanzionare gli obblighi dei soci in attuazione e in conformità del presente statuto.

ART. 10

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla cooperativa il socio che, per un motivo giustificato e sopravvenuto alla costituzione del rapporto societario, si venga a trovare nella impossibilità di cooperare alla realizzazione dell'oggetto sociale, ovvero in condizioni per le quali la prosecuzione del rapporto societario sia diventata eccessivamente onerosa.

Compete al consiglio di amministrazione, al quale deve essere indirizzata con lettera raccomandata la dichiarazione di recesso, verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il recesso.

ART. 11

SCIoglimento VOLONTARIO DELLA PERSONA GIURIDICA


In caso di scioglimento volontario del socio persona giuridica, il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti in termini del presente statuto e nell'interesse della gestione della liquidazione.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non esegua in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta o della somma aggiuntiva, nonostante la diffida ad adempiere intimatagli dall'organo amministrativo;
- b) senza giustificato motivo non ottemperi agli impegni assunti in ordine ai conferimenti di prestazioni o di prodotti e alla utilizzazione dei servizi organizzati dalla cooperativa in attuazione dello statuto e necessari alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- c) si renda moroso nel pagamento di debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo, o sia inadempiente verso la cooperativa ad obbligazioni di fare o di non fare assunte a qualunque titolo, qualora l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo agli interessi della società;
- d) svolga attività contrastanti o concorrenti, anche per conto e a favore di terzi, con quelle esercitate dalla cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;
- e) rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a danneggiare l'immagine commerciale e mutualistica della cooperativa, compia ogni altro atto idoneo a



recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la cooperativa;

- f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio e non eserciti il diritto di recesso, qualora la perdita dei requisiti sia definitiva e comunque si protragga per oltre un anno;
- g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c) e d), gravi inadempienze alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati dall'assemblea, nonché, dalle deliberazioni validamente prese dagli organi sociali;
- h) sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio escluso per uno dei motivi indicati nelle lettere a), d), e) e g) non ha diritto alla restituzione della quota, la quale viene trattenuta dalla società ed assegnata alla riserva indivisibile, fermi restando il diritto della cooperativa al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO USCENTE

In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, con eccezione per quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12, la liquidazione della quota è effettuata al suo valore nominale se l'effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie lo consente, altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di cui al primo comma, dedotti i crediti certi e liquidi, ancorché, non ancora scaduti, vantati dalla cooperativa a qualunque titolo.

E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione alla società.

TITOLO III



PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

ART. 14

PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale, di ammontare non prestabilito e formato con le quote di conferimento dei soci, ciascuna di ammontare non inferiore a lire tre milioni;
- b) dal fondo di riserva legale, formato con la parte degli utili ad esso devoluta annualmente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2536 del codice civile, nonché, con le quote non restituite ai soci che hanno cessato di far parte della società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- c) dal fondo di riserva da sovrapprezzo delle quote, formato con le somme - aggiuntive versate dai nuovi soci in applicazione del quarto comma dell'articolo 7 e che può essere utilizzato esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché, per la copertura di eventuali perdite;



d) da altri eventuali fondi di riserva indivisibili, alimentati anche con le elargizioni e con i contributi erogati da enti pubblici in conto capitale, destinati esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio.

E' fatto assoluto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, nonché, di utilizzare il fondo di riserva da sovrapprezzo per finalità diverse da quelle previste dalla lettera c) del comma precedente.

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per quanto concerne la redazione del bilancio e la sua approvazione, dovranno essere osservate le disposizioni delle leggi in vigore.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ma comunque non oltre i sei mesi.

ART. 16

UTILI DI ESERCIZIO

Gli eventuali utili conseguiti nell'esercizio e risultanti dal bilancio approvato devono essere così distribuiti:

- a) almeno la quinta parte alla riserva legale;
- b) una quota, nell'ammontare stabilito dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una quota degli utili che residuano dopo aver effettuato le destinazioni previste dalle lettere precedenti può dall'assemblea essere destinata a remunerare il capitale effettivamente versato, assegnando ai soci un dividendo che non potrà mai superare la misura massima consentita dalle disposizioni di legge in vigore ai fini della sussistenza in capo alla cooperativa dei requisiti mutualistici agli effetti tributari;
- d) una quota degli utili può essere destinata agli altri fondi di riserva indivisibile eventualmente istituiti.

L'assemblea può deliberare di destinare una quota degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ad aumento gratuito del capitale versato, purché, entro i tassativi limiti fissati dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'eventuale quota di utili che non sia assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere obbligatoriamente destinata a fini mutualistici.

E' fatto assoluto divieto di assegnare ai soci dividendi in misura superiore a quella tassativamente indicata al primo comma, lettera c), nonché, di destinare gli eventuali utili residui a fini che non siano mutualistici.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI



ART. 17
ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria, con le competenze che a ciascuna attribuiscono la legge ed il presente statuto.

ART. 18
CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata con lettera spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti i soci e ai sindaci in carica nel domicilio risultante dai libri sociali.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché, nel territorio nazionale l'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco dettagliato delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il luogo, il giorno e l'ora per la Seconda convocazione

ART. 19
DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora con il versamento del capitale.

I soci qualunque sia l'ammontare della quota posseduta hanno diritto da uno a ⁽²⁾ voti secondo quanto segue:

- un voto le cooperative costituite prevalentemente da persone fisiche;
- un voto per ogni cinque cooperative associate, per le cooperative composte prevalentemente da persone giuridiche e per i consorzi, per un massimo di ⁽³⁾ voti.

Al fine del computo dei voti spettanti dovrà essere prodotta ad ogni assemblea apposita dichiarazione del rappresentante legale o copia del libro soci aggiornato.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni nelle quali abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

ART. 20
RAPPRESENTANZA


I soci sono rappresentati in assemblea dal rappresentante legale, oppure da altro mandatario munito di delega scritta da parte di chi ha la rappresentanza legale.

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci.

La delega per rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 21
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.



In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 22

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza dal vicepresidente. In assenza di entrambi, il presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, che può anche non essere socio.

Nel verbale dell'assemblea, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, devono risultare sinteticamente le dichiarazioni dei soci, se da questi espressamente richiesto.

ART. 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri.

I consiglieri sono scelti fra i mandatari delle cooperative socie che non siano in mora con i versamenti della quota.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili

L'assemblea può determinare la remunerazione per la carica di amministratore. Gli amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese che abbiano sostenuto per conto e nell'interesse della società.

L'assemblea può deliberare medaglie o gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione. E' fatto in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 28.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i propri membri il presidente e vicepresidente che lo sostituisca in caso di impedimento.

Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente attesta l'impedimento del presidente.

ART. 24

CONSIGLIERI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, tranne quelle per legge non delegabili, a uno o ad alcuni dei suoi membri, determinando i limiti e la durata della delega.




ART. 25

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato normalmente per iscritto dal presidente ogni volta che si renda opportuno.

La convocazione deve essere fatta in modo che tutti gli amministratori e i sindaci siano messi in condizione di conoscere con tempestività la data della riunione e gli argomenti dei quali si propone la trattazione.

Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti



In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, manchi consecutivamente a più di tre riunioni può essere dichiarato decaduto dallo stesso consiglio di amministrazione.

ART. 26

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, più segnatamente, al consiglio di amministrazione sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate alla competenza dell'assemblea.

ART. 27

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

In caso di impedimento, tutte le funzioni del presidente spettano al vicepresidente.

ART. 28

REMUNERAZIONE

Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, può stabilire una remunerazione a favore degli amministratori delegati e di quelli comunque investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

ART. 29

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea.

L'assemblea determina la remunerazione dei sindaci e nomina tra di loro il presidente.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI




ART. 30

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli anche tra non soci e stabilendone la remunerazione.

ART. 31

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



Allo scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato nonché, i dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 32

CLAUSOLE STATUTARIE INDEROGABILI

Le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 14 (indivisibilità delle riserve tra i soci);
- b) all'articolo 16 (divieto di assegnazione ai soci di utili in misura superiore ai limiti imposti dalla legge per poter fruire delle agevolazioni tributarie);
- c) all'articolo 31 (devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) sono assolutamente inderogabili e devono di fatto essere osservate.

ART. 33

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia di società cooperativa e dei regolamenti e decreti di esecuzione.

togli: "cipuel" e sostituisce con "tre" (1)
togli: "tre" e sostituisce con "cipuel" (2)
togli: "tre" e sostituisce con "cipuel" (3)
In portelle approvate.

Quind. Cozlopua



Copia esemplata _____ 13 _____
per uso _____ GONV _____
Ancona, _____

[Handwritten signature]